Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | Roma - Venerdì, 5 gennaio 1934 - Anno XII | Numero 4

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1769.
Viaggi per mare dei militari di truppa in servizio isolato da e per le Colonie e da una Colonia all'altra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto 28 gennaio 1932, numero 141, che consentono al personale subalterno, al personale a contratto della 4ª categoria, nonchè ai salariati in genere e alle persone di servizio di prender posto nella classe intermedia tra la seconda e la terza comune nei viaggi per mare dal Regno alle Colonie e viceversa e da una Colonia all'altra, sono estese ai militari di truppa che viaggiano in servizio isolato sugli stessi percorsi e alle loro famiglie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — SIRIANNI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 1770.
Cambiamento della denominazione della strada statale n. 5 « Tiburtina » in quella di « Tiburtina-Valeria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada, e l'elenco delle strade statali annesso alla legge medesima;
Ritenuta la opportunità di mutare la denominazione della strada statale n. 5 « Tiburtina » per renderla meglio rispondente a quello che fu nell'antico il percorso delle strade congiungenti Roma con Ostia Aterni (Pescara);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione della strada statale n. 5 « Tiburtina » di cui all'elenco annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, è mutata in quella di « Tiburtina-Valeria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1933, n. 1771.

Approvazione della proroga al 1° giugno 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° giugno 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha vigore dal 1° dicembre 1933, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 16. — MANCINI.

AMBASCIATA D'ITALIA
PARIGI

N. 6488 Paris, le 27 novembre 1933-XII

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement Italien s'engage à proroger jusqu'au premier Juin 1934 le Modus vivendi d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

firmato: PIGNATTI

Son Excellence
Monsieur Paul Boncour
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sous-Direction
des Affaires Administratives
et des Unions Internationales

13822 Paris, le 27 novembre 1933.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement Français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1934 le Modus vivendi d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

signé: BONCOUR

A Son Excellence
Monsieur le comte Pignatti Morano di Custoza
Ambassadeur d'Italie
à PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. 1772.

Approvazione dell'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932, stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge in data 9 maggio 1933, n. 401, col quale viene modificata la tariffa doganale del Regno per quanto riguarda il regime delle bevande alcooliche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare (in correlazione col provvedimento anzidetto) un « Avenant » testè stipulato fra l'Italia e la Francia riguardo appunto allo scambio dei vini e delle bevande alcooliche fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

Art. 2.

L'entrata in vigore del presente decreto ha luogo in conformità delle condizioni, modi e termini stabiliti dall'articolo 6 dell'« Avenant » di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 17. — MANCINI.

Avenant au « Modus-vivendi commercial » italo-français du 4 mars 1932 signé le 1er octobre 1933.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie

Le Gouvernement de la République française

ayant reconnu l'intérêt réciproque de permettre entre les deux Pays les échanges des vins, d'eaux-de-vie et des liqueurs, ont convenu des dispositions ci-après:

Art. 1er.

Le Gouvernement français appliquera les droits du tarif minimum en vigueur au moment de l'importation aux produits originaires ou en provenance d'Italie qui sont compris sous les numeros 171, 171-*bis* et 171-*ter* du tarif douanier français.

De son côté, le Gouvernement italien appliquera par voie autonome aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs originaires ou en provenance de France les droits ci-après:

N. du tarif douanier italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits en lires italiennes (y compris le coefficient de majoration - droit de 15 % ad valorem supprimé)
ex 106	*Vins:*	
b)	*en bouteilles:*	par cent
	1. d'un demi-litre ou moins:	
	ex *alfa)* Vins de Champagne et vins mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, St-Peray, Gaillac et Clairette de Die et d'autres régions à déterminer (1) . . .	600
	beta) Autres (non mousseux) . . .	200
	2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre:	
	ex *alfa)* Vins de Champagne et vins mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, St-Peray, Gaillac et Clairette de Die et d'autres régions à déterminer (1) . . .	1000
	beta) Autres (non mousseux) . . .	300
ex 110	*Cognac, Armagnacs et Rhums:*	
	1. en fûts . . .	par Hl. 765
	2. en bouteilles:	par cent
	alfa) d'un demi-litre ou moins . . .	480
	beta) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre	800
111	*Liquers:*	
	a) en fûts . . .	par Hl. 890
	b) en bouteilles:	par cent
	1) d'un demi-litre ou moins . . .	670
	2) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre . . .	1000

(1) Le Gouvernement français se réserve le droit de notifier au Gouvernement italien les autres régions ou crus dont les vins devront être admis au bénéfice des droits prévus ci-dessus.

Il est entendu qu'en aucun cas l'un des deux Etats ne soumettra les produits de l'autre, visés par le présent Avenant, à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits similaires de tout autre pays étranger.

Art. 2.

Le Gouvernement français s'engage à déposer dans le plus bref délai un projet de loi proposant au Parlement d'inscrire au tarif minimum les droits ci-après pour les produits ci-dessous désignés:

N. du tarif français	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Unités de perception	Droits en francs français
ex 171-*bis*	Vins autres que le vins de liqueur:		
	Importés en flasques d'une capacité de:		
	deux litres environ . .	100 Kg. poids brut diminué de 20 %	120
	moins de deux litres .	100 Kg. poids brut diminué de 25 %	125
	Importés en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues:		
	vins mousseux	par 100 Kg. bruts	140
	vins autres que mousseux	par 100 Kg. bruts	180

A partir du moment ou ces droits seront effectivement appliqués en France, le Gouvernement italien appliquera, par voie autonome, aux produits ci-dessous désigné originaires ou en provenance de France, des droits qui ne seront pas supérieurs à ceux ci-après spécifiés:

N. du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits (lires italiennes) Coefficient compris et droit de 15 % ad valorem supprimé
ex 106	*Vins:*	
	en bouteilles:	par cent
	1) d'un demi-litre ou moins:	
	ex *alfa*) Vins de Champagne .	480 —
	ex *beta*) Vins autres (non mousseux)	110 — (1)
	2) *de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre*:	
	ex *alfa*) Vins de Champagne .	800 —
	ex *beta*) Vins autres (non mousseux)	183,50 (1)

(1) Ce droit ne sera appliqué qu'aux vins de cru dont la dénomination et l'origine seront attestées par les pièces de régie délivrées par l'Administration française des Contributions Indirectes.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de maintenir le régime du contingentement pour les produits visés au présent accord.

Art. 4.

Il est entendu que sont maintenues les clauses déjà en vigueur en ce qui concerne les vins de Barbera, Barolo, Grignolino, Canelli, ainsi que le classement douanier du Fernet-Branca comme eau-de-vie.

Dans le cas où la France accorderait à une tierce Puissance, pour une spécialité quelconque de vin de liqueur, des réductions tarifaires, celles-ci seraient immédiatement étendues aux Vermouths et Marsala d'origine ou de provenance italienne.

Art. 5.

Il est entendu que sont remises en vigueur les clauses de de l'article 6 de l'Accord commercial du 29 mai 1926 et de la liste « A » annexée à l'Accord du 13 novembre 1922 concernant l'application de la surtaxe de production de l'alcool à l'importation en Italie des eaux-de-vie de vin, des liqueurs et des autres boissons alcooliques, édulcorées ou aromatisées, originaires ou en provenance de France.

Art. 6.

Le présent Avenant sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome. Il sera mis en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications et recevra son effet jusqu'au 30 septembre 1934. Toutefois, il sera mis en application, à titre provisoire, à partir du 1er octobre 1933, à l'exception des mesures visées à l'article 2, qui, du côté français, sont subordonnées à l'approbation du Parlement et, du côté italien, dépendent de la mise en vigueur de celles-ci.

Chacunes des deux Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Accord à tout moment pour en faire cesser les effets un mois après la dénonciation. Toutefois, cette dénonciation ne pourra être effectuée par l'une des Hautes Parties Contractantes qu'au cas où l'autre établirait, pour l'un des produits visés, un régime moins favorable que celui qui est déterminé par le présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 1er octobre 1933.

FRANCESCO FRANSONI
PAUL BONCOUR
SERRE

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature de l'Avenant au *Modus vivendi* commercial du 4 mars 1932, conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus d'en préciser ainsi qu'il suit les dispositions, en ce qui concerne les quantités à importer.

I. — Importation en France

a) pour les vins originaires ou en provenance d'Italie, importés autrement qu'en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues, repris sous le n. 171 du tarif douanier français, l'Italie pourra importer, à partir de la mise en application provisoire du dit Avenant et jusqu'au 30 septembre 1934, des quantités non inférieures à 10 % du contingent global des vins et des moûts, fixé pour l'importation en France de ces produits pour la période du premier octobre 1933 jusqu'au 30 septembre 1934. Ces quantités seront importées par trimestre dans une limite qui ne pourra dépasser les proportions suivantes:

quatrième trimestre 1933: 30 %;
premier trimestre 1934: 35 %;
deuxième trimestre 1934: 25 %;
troisième trimestre 1934: 10 %.

Si les chiffres prévus pour un trimestre ne sont pas atteints, le quantités non utilisées seront reportables, suivant les proportions indiquées ci-dessus, sur les trimestres suivants de l'année vinicole;

b) pour l'importation en France de liqueurs d'origine ou en provenance d'Italie, aucune modification n'est apportée au régime prévu par l'échange de Notes en date du 29 mai 1926.

II. — Importation en Italie

a) pour les *vins mousseux* en bouteilles, originaires ou en provenance de France, repris sous les positions 106 *b*) 1 *alfa* et 106 *b*) 2 *alfa*, du tarif douanier italien, il est accordé, à partir de l'application provisoire du dit Avenant et jusqu'au 30 septembre 1934, un contingent égal à 74 % de la quantité totale importée en Italie pendant l'année 1931 d'après les statistiques italiennes;

b) pour les produits suivants originaires ou provenant de France sont accordés, à partir de la mise en application provisoire dudit Avenant et jusqu'au 30 septembre 1934, les contingents ci-après indiqués:

Numeros du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Contingents
106 - *b* 1 - *beta* 2 - *beta*	Vins en bouteilles	33.400 bouteilles
110 *a* - 1	Cognacs et armagnacs en fûts ou en dames-jeannes	84 Hectos
110 *a*-2 *alfa* et *beta*	Cognacs et armagnacs en bouteilles	75.000 bouteilles
110 *a* - 1	Arac, rhum et whisky en fûts ou en dames-jeannes	42 Hectos
110 *a*-2 *alfa* et *beta*	Arac, rhum et whisky en bouteilles	5.000 bouteilles
110 *b* - 1	Eaux-de-vie autres, en fûts ou en dames-jeannes	14 Hectos
110 *b*-2 *alfa* et *beta*	Eaux-de-vie autres, en bouteilles	1.050 bouteilles
111 *a* -	Liqueurs en fûts ou en dames-jeannes	10 Hectos
111 *b* -	Liqueurs en bouteilles	66.800 bouteilles

Les contingents visés aux paragraphes *a*) et *b*) ci-dessus seront répartis par trimestre en quantités égales. Si les chiffres prévus pour un trimestre ne sont pas atteints, les quantités non utilisées seront reportables sur les trimestres suivants.

Le présente Protocole entrera en vigueur à la même date que l'Avenant lui-même et en suivra le sort.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 1er octobre 1933.

Francesco Fransoni
Paul Boncour
Serre

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
Suvich.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1933, n. 1773.

Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con il R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 maggio 1897, n. 178, e 19 ottobre 1898, n. 454;

Vista la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa per gli invalidi della marina mercantile, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, recante norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, e il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, convertito in legge con la legge 31 dicembre 1931, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, riguardante la matricolazione della gente di mare di prima categoria, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 232;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di precise norme per l'accertamento della idoneità fisica dei marittimi ai servizi della navigazione sia agli effetti dell'esercizio professionale, sia a quelli del conseguimento del trattamento di previdenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corpora-

zioni, e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli accertamenti sanitari cui sono soggetti sia coloro che intendono ottenere la iscrizione o la reinscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, sia gli iscritti marittimi della categoria stessa prima di prendere imbarco sulle navi mercantili nazionali, e gli accertamenti occorrenti per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi sulla previdenza sociale, debbono effettuarsi sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al presente decreto-legge, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Tali elenchi potranno essere modificati con Regio decreto fermo restando però il criterio indicato all'art. 15.

Art. 2.

Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria a termine del R. decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, convertito in legge con la legge del 2 marzo 1931, n. 232, o per la reinscrizione nelle matricole stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o di impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano.

Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere alla Commissione di cui all'art. 4.

Il giudizio di questa Commissione è definitivo ai fini della immatricolazione e della reinscrizione in matricola.

Art. 3.

Debbono essere sottoposti a visita sanitaria per accertare la idoneità fisica ai servizi della navigazione a bordo di navi mercantili:

1° i marittimi che, per la prima volta, assumono il comando di una nave con uno dei gradi disciplinati nel cap. V, titolo II, della parte prima del Codice per la marina mercantile;

2° i marittimi che per la prima volta imbarcano come ufficiali;

3° i marittimi non compresi nelle due precedenti categorie che per la prima volta vengano destinati a servizi che richiedano particolari requisiti fisici specialmente nei riguardi dell'udito e della vista;

4° i marittimi imbarcati o che si presentino per l'imbarco i quali, per esito di leva, per malattie, per infortuni o per avanzata età, si presumono dall'Autorità marittima, o dall'Istituto di assicurazione degli infortuni e delle malattie, o dall'armatore, in condizioni di minorata idoneità fisica ai servizi in genere ed a quelli particolarmente inerenti al loro grado, qualifica o specialità;

5° i marittimi dichiarati non idonei temporaneamente ad imbarcare dalla Commissione prevista dall'art. 4 che non abbiano ricorso, nel termine prescritto, alla Commissione di 2° grado di cui all'art. 5 o che, in seguito a ricorso, siano stati da questa Commissione dichiarati temporaneamente inidonei, prima di ottenere un nuovo imbarco.

Art. 4.

La visita sanitaria prevista nei casi indicati nell'art. 3 è effettuata da una Commissione permanente di 1° grado costituita presso ciascuna Capitaneria di porto sede di Compartimento marittimo e composta:

1° dal medico di porto di ruolo, presidente;

2° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;

3° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.

Art. 5.

Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla Commissione di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una Commissione centrale di 2° grado istituita presso la Direzione generale della marina mercantile e costituita come segue:

1° dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;

2° da un ufficiale generale medico della Regia marina;

3° da un funzionario medico di grado non inferiore al 6° appartenente alla Direzione generale della sanità pubblica;

4° da un medico designato dalla Cassa per gli invalidi della marina mercantile;

5° da un medico designato dal competente Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;

6° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;

7° da un medico designato dalla Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria.

I sanitari di cui ai numeri 4 e 5 non possono essere quelli che hanno fatto parte della Commissione di primo grado.

Art. 6.

Il Regio decreto previsto dal successivo art. 17 stabilirà a chi devono far carico la spese per il funzionamento delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5 e le modalità del pagamento.

Tuttavia ove la visita della Commissione di 2° grado si effettui in seguito a ricorso di marittimi di bassa forza, le spese per il funzionamento delle Commissioni stesse e quelle per eventuali accertamenti speciali, faranno carico al cap. 20 della parte ordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) dello esercizio in corso ed ai corrispondenti nei successivi.

Art. 7.

Alle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5, con la procedura e con gli effetti indicati nel presente decreto può fare ricorso il marittimo che, indipendentemente dai casi previsti dall'art. 3, sia stato sottoposto a visita medica da parte dell'armatore o dell'Istituto per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare e che, in conseguenza di tale visita, non abbia ottenuto l'imbarco.

Art. 8.

Ferma la condizione della iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, da compiersi a termini del presente decreto, per ottenere l'atorizzazione ad esercitare le funzioni di radiotelegrafista di bordo di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, basta che gli in-

teressati dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 9.

Gli accertamenti sanitari cui possono andare soggetti i radiotelegrafisti a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1082, saranno effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dalle Commissioni mediche previste dai precedenti articoli 4 e 5 e sulla base degli elenchi delle infermità di cui all'art. 1.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni concernenti i medici di bordo di cui al regolamento sulla sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, per quanto si riferisce alla facoltà del Minitero dell'interno di disporre visite mediche di revisione, l'accertamento della idoneità fisica così degli aspiranti alla autorizzazione, come dei medici di bordo già autorizzati, dovrà effettuarsi con le modalità ed in base agli elenchi previsti nel presente decreto, e le visite mediche di revisione che il Ministero dell'interno ha facoltà di ordinare in base al regolamento stesso, dovranno essere effettuate dalla Commissione permanente di primo grado di cui all'art. 4 del presente decreto, salvo nell'interessato il diritto di ricorrere secondo le norme indicate nell'art. 5.

Art. 11.

Coloro che chiedono l'ammissione nei Regi istituti nautici, sezioni di coperta e di macchina, a meno che non dichiarino nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, di non volere, dopo conseguito il diploma, dedicarsi alla professione marittima, debbono subire una visita medica per accertare che si trovino nelle condizioni di idoneità fisica prescritta dal presente decreto per chi chiede la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria.

Tale visita sarà fatta a norma degli articoli 1 e 2.

Art. 12.

In deroga alla norma contenuta nell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la visita sanitaria degli invalidi di guerra, prescritta sia per la loro immatricolazione, sia per il loro imbarco, è effettuata a termini delle disposizioni del presente decreto.

Alla Commissione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando si tratti della visita di invalidi di guerra, partecipa con diritto a voto, un medico designato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della Commissione.

Art. 13.

Le infermità, dalla guerra non dipendenti, da cui gli invalidi di guerra siano eventualmente affetti, sono valutate dal medico di porto e dalle Commissioni di cui ai suaccennati articoli 2, 4 e 5 alla stregua degli elenchi delle infermità, allegati al presente decreto.

Relativamente invece, alle infermità che hanno determinato la dichiarazione della invalidità di guerra, il medico di porto e le Commissioni mediche terranno conto degli elenchi anzidetti, ma unicamente per accertare, con opportuno criterio di tolleranza, che l'invalido abbia il minimo di idoneità fisica necessaria per il normale esercizio delle mansioni che dovrà disimpegnare a bordo.

Resta ferma, peraltro, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, la esclusione del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra che, per la natura ed il grado della loro infermità, possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro, e resta salvo ogni provvedimento, da parte del Capo del Governo, ai sensi dell'art. 12 della legge medesima, circa l'esonero per accertate eccezionali condizioni delle aziende interessate e nei limiti delle condizioni stesse, dall'obbligo dell'assunzione degli invalidi di guerra.

Art. 14.

Il giudizio emesso dalla Commissione di secondo grado e quello emesso dalla Commissione di primo grado, ove non sia stato interposto ricorso nei termini di cui all'art. 5, sono a tutti gli effetti definitivi sia nei riguardi della continuazione della professione marittima, sia in quelli del conseguimento delle previdenze di invalidità e vecchiaia, ove l'interessato si trovi nelle altre condizioni richieste dalle leggi speciali su tali materie.

Resta invece disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi stesse la soluzione delle controversie di altra natura sorgenti dall'applicazione delle norme per l'assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente del mare nonchè di quelle per l'invalidità e vecchiaia della gente medesima.

Art. 15.

L'accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche deve essere basato sul criterio della validità od invalidità specifica ai servizi della navigazione tenuto conto delle funzioni esplicate dal marittimo a bordo e della sua età.

Art. 16.

Il marittimo che, in seguito al giudizio delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 5, sia riconosciuto idoneo ai servizi della navigazione, riprende nel turno di collocamento la posizione che aveva prima di essere sottoposto agli accertamenti sanitari.

Art. 17.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 183. — MANCINI.

Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 1.

La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo e le disarmonie di conformazione che diano scarso potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle cause morbigene.

Art. 2.

Il perimetro toracico inferiore a cm. 78. Per i tipi longilinei, essendo la statura di m. 1,75, il perimetro toracico non deve essere inferiore a cm. 84.

Art. 3.

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, quando sia associata a statura bassa e sia accompagnata da disturbi respiratori o circolatori e vi sia notevole prevalenza del perimetro addominale su quello toracico.

Art. 4.

Il diabete zuccherino e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico.

Art. 5.

La tubercolosi polmonare ed extra polmonare di qualsiasi forma, localizzazione e stadio.

Le forme morbose di sospetta natura tubercolare dopo accertamento positivo da parte dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari o da parte dei centri diagnostici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 6.

Le emopatie gravi.

Art. 7.

Le manifestazioni gravi di intossicazione croniche di origine esogena.

Art. 8.

Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le cicatrici multiple antiche anche se bene consolidate, quando per estensione, sede ed aderenze, disturbino la libertà dei movimenti o la funzione di organi importanti, così da minorare la capacità lavorativa o quando costituiscano deformità deturpanti.

Art. 9.

Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, le paralisi periferiche e le amiotrofie progressive che compromettano le funzioni di importanti gruppi muscolari così da ridurre la capacità al lavoro.

Art. 10.

Le malattie cutanee, parassitarie o non, estese, deturpanti.

Le malattie veneree e sifilitiche nel periodo contagioso.

Art. 11.

I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume numero o sede, costituiscano una vistosa deformità o impediscano la libertà dei movimenti e la funzione di un organo importante, sì da ridurre accentuatamente il rendimento al lavoro.

Art. 12.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, che disturbino notevolmente la libertà dei movimenti e diminuiscano sensibilmente la capacità al lavoro.

Art. 13.

Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti periarticolari che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante od impediscano il libero esercizio di un arto o costituiscano una notevole deformità congenita od acquisita.

Art. 14.

Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni, deformità di un arto o segmento di arto, quando siano di impedimento al libero e completo esercizio dell'arto stesso e diminuiscano l'efficienza lavorativa dell'individuo ovvero costituiscano una vistosa deformità.

Art. 15.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado, le varici che per estensione, volume o sede, alterazioni circolatorie o trofiche, disturbino manifestamente e notevolmente la funzione di un organo od il libero e prolungato esercizio di un arto.

Art. 16.

Il cretinismo e l'idiotismo evidenti, la debolezza di mente di notevole grado e le deficienze psichiche per le quali si possa fondatamente presumere che l'individuo non si trovi sempre nella piena coscienza dei propri atti.

Le profonde anomalie del carattere e della condotta.

La balbuzie e gli altri disturbi di notevole entità.

Art. 17.

Le malattie mentali debitamente accertate, e quelle guarite quando per esse l'individuo sia stato in cura presso un ospedale psichiatrico od un casa di salute speciale.

Art. 18.

L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre nevrosi quando presentino manifestazioni di una certa importanza.

Art. 19.

Le disfunzioni endocriniche che diano accentuati disturbi circolatori o nervosi, o notevoli alterazioni del ricambio organico.

Art. 20.

Le congiuntiviti acute o croniche e specialmente il tracoma.

Art. 21.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare.

Art. 22.

Le malattie e le alterazioni dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tal grado da avere in ambedue gli occhi visus inferiore a due terzi.

N.B. — Il potere visivo sarà esaminato prima alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro illuminando opportunamente solo i caratteri ottotipici di De Wecker. La visione dei colori sarà esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno e poi in ambiente oscuro per mezzo di fanali colorati.

Art. 23.

Le otiti croniche purulente.

Art. 24.

La diminuzione dell'udito bilaterale quando a distanza inferiore a metri 5 non si percepisca la parola pronunciata con voce afona (fonemi alti) e quella unilaterale quando non si percepisca la detta parola a distanza inferiore ad un metro.

Art. 25.

La gola lupina, l'ozena, l'ipertrofia cronica e notevole delle tonsille e tutte le alterazioni permanenti della mucosa e delle ossa del naso, dei seni vicini e della bocca che disturbino la respirazione.

N.B. — Per i radiotelegrafisti dovrà richiedersi l'integrità completa del retrobocca del faringe del naso e delle vie aeree superiori in genere, ivi compresi segni anche modesti di adenoidismo.

Art. 26.

Il gozzo quando costituisca una notevole deformità.

Art. 27.

La mancanza e la carie estesa e profonda di tale numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronunzia ed il meccanismo della masticazione, e vi siano disturbi dispeptici con risentimento dello stato generale.

Art. 28.

L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio incurabili e costituenti un'alterazione permanente e grave, funzionale od organica.

Art. 29.

I vizi organici di cuore e le nevrosi cardiache.

Art. 30.

Le malattie di un organo addominale gravi o croniche che portino alterazioni funzionali e risentimento dello stato generale.

Art. 31.

Tutte le ernie viscerali.

Art. 32.

Le malattie croniche delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale.

Art. 33.

Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco, che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di bordo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

Art. 1.

Il deperimento organico da causa accertata od ignota, purchè notevolmente pronunciato ed inemendabile. La obesità quando si accompagni a disordini funzionali della respirazione e della circolazione, obiettivamente dimostrabili e di grado tale da rendersi manifestamente incompatibili con le funzioni del grado o qualifica nell'ambito della vita di bordo.

Art. 2.

Tutte le alterazioni del ricambio organico e tutte le disfunzioni endocrine, le intossicazioni croniche endogene ed esogene, le cachessie con manifesti sintomi di adinamia quando inducano a manifesta e grave diminuzione della capacità lavorativa e siano state più volte causa di sbarco per malattia in un periodo di tempo relativamente breve.

Art. 3.

La tubercolosi polmonare ed extra-polmonare in atto ben caratterizzata ed accertata.

I marittimi sbarcati per tubercolosi polmonare e dichiarati successivamente guariti ed idonei a riprendere il loro lavoro dagli Enti che li ebbero in cura ed in assistenza, non saranno riammessi all'imbarco se non dopo che sia trascorso almeno un anno dalla presunta guarigione.

Art. 4.

Le emopatie gravi, primitive o secondarie, quando siano presumibilmente non suscettibili di guarigione o di miglioramento utile agli effetti dell'attitudine al lavoro.

Art. 5.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni del grado o qualifica.

Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità.

Art. 6.

Le malattie cutanee, presumibilmente inguaribili, quando direttamente o indirettamente, siano causa di invalidità al lavoro, o quando richiedano trattamento, regime o cautele incompatibili con il lavoro e con la vita di bordo.

Art. 7.

I tumori maligni; quelli benigni, quando per volume, numero e sede, importino un giudizio valutativo simile a quello formulato all'art. 5.

Art. 8.

L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente elenco.

Art. 9.

Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa, delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5.

Art. 10.

Gli aneurismi di qualsiasi specie e grado. Le varici che per estensione, volume, sede, alterazioni circolatorie e trofiche, debbano ritenersi sicuramente causa di una incapacità al lavoro che raggiunga i limiti di cui all'art. 5, pur tenendo conto dei vantaggi dell'uso di adatti mezzi di contenzione.

Art. 11.

Le malattie mentali e le deficienze psichiche acquisite, funzionali od organiche, quando l'esame peritale od i referti di Istituti specializzati, insieme con i precedenti anamnestici ben accertati e sicuramente attendibili, inducano al giudizio di effettiva incompatibilità con le mansioni o con la vita di bordo.

Art. 12.

Le malattie organice del sistema nervoso, centrale o periferico ed i loro postumi, quando riducano l'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.

Art. 13.

Il tracoma in fase attiva contagiosa.

Le congiuntiviti croniche notevolmente secernenti, limitatamente al periodo in cui si mantengono simili caratteristiche.

Art. 14.

La mancanza o l'atrofia manifesta di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le imperfezioni o esiti di trauma del globo oculare per cui l'acutezza visiva sia ridotta a meno di 5/10 nell'occhio migliore e 3/10 nell'altro occhio per gli ufficiali e personale di coperta, ed a meno di 3/10 per ciascun occhio per gli ufficiali e personale di macchina e per quello addetto ai servizi generali, purchè sia normale il senso cromatico.

Tuttavia per i marittimi monocoli che abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni di navigazione anche non continuativa, la mancanza o l'atrofia di un globo oculare non sarà ritenuta causa di inidoneità purchè l'altro occhio, senza correzione, abbia una forza visiva non inferiore a cinque decimi.

È tollerata la correzione di lenti per la presbiopia e per le deficienze visive dei marittimi i quali abbiano prestato regolare servizio per almeno cinque anni anche non continuativo di navigazione purchè l'acutezza visiva non risulti inferiore a quella richiesta dal primo capoverso del presente articolo.

Per gli accertamenti della acutezza visiva valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

Art. 15.

L'otite media purulenta cronica.

Art. 16.

La diminuzione bilaterale dell'udito sostenuta da causa inamovibile nei limiti seguenti:

a) ufficiali e personale di coperta e di macchina: voce di conversazione a non meno di 7 metri;

b) personale di camera e dei servizi generali: non meno di metri 7 o di metri 4 a seconda della qualifica:

c) per i radiotelegrafisti vedansi le speciali disposizioni contenute nell'art. 25 dell'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

Art. 17.

L'ozena grave, tutte le malattie o alterazioni delle ossa e della mucosa nasale, dei seni vicini e della bocca che disturbino notevolmente la funzione respiratoria.

Art. 18.

Tutte le malattie croniche ed i gravi esiti di condizioni morbose acute dei polmoni, dei bronchi e della pleure, che costituiscano ragione di diminuzione dell'attitudine al lavoro nei limiti di cui all'art. 5.

Art. 19.

I vizi valvolari organici del cuore, le malattie del miocardio, dell'endocardio, del pericardio e dei grossi vasi e loro esiti, con disturbi funzionali e di compenso circolatorio obiettivamente dimostrabili. Le nevrosi cardiache gravi e di carattere permanente.

Art. 20.

Le malattie di un organo addominale, gravi e croniche, che rechino alterazioni funzionali e risentimento sullo stato generale valutabili, agli effetti dell'attitudine al lavoro, nei limiti enunciati all'art. 5 o manifestamente incompatibili col regime di bordo.

Art. 21.

Le ernie viscerali non riducibili e non bene contenibili.

Art. 22.

Le malattie croniche dei reni e delle vie urinarie che producano disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato generale, considerate sempre nei confronti della effettiva incapacità professionale.

Art. 23.

Tutte le infermità, difetti fisici o disturbi funzionali non specificati in questo elenco che siano causa manifesta di incapacità all'esercizio delle abituali mansioni nei limiti di cui all'art. 5 del presente elenco.

Art. 24.

Per il personale femminile sarà altresì causa di inidoneità ai servizi di bordo lo stato di gravidanza obiettivamente riconosciuto e lo stato di puerperio limitato a due mesi dopo il parto.

REQUISITI SPECIALI RELATIVI AGLI UFFICIALI.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica degli ufficiali addetti ai servizi della navigazione, si applicherà

l'elenco con l'unico criterio di avere in servizio ufficiali che abbiano le qualità necessarie per disimpegnare bene il compito loro affidato, tenendo presente il servizio già da loro prestato in modo lodevole; si applicheranno provvedimenti di eliminazione solo quando gli stati morbosi e difetti fisici manifestamente impediscano di disimpegnare bene e con regolare attività le mansioni del proprio grado e corpo.

Per gli ufficiali radiotelegrafisti è indispensabile richiedere una buona funzione uditiva oltre gli altri requisiti occorrenti al momento dell'immatricolazione.

Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della delicatezza e della responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere, tenendo particolarmente presente quegli stati morbosi che direttamente o indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà intellettuali producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti difficili, renderli impari al compito di tenere il governo della nave con abilità, animo forte e mente serena.

REQUISITI SPECIALI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI MARITTIMI.

Personale di coperta. — Per tale personale e particolarmente per quello destinato ai servizi di guardia, alla manutenzione dei depositi di combustibili liquidi ed al movimento dei combustibili stessi, si rimanda in pieno ai vari articoli dell'elenco che dovranno essere scrupolosamente applicati.

Personale di macchina e caldaie ed elettricisti. — Nel giudicare della idoneità specifica di questi marittimi e particolarmente in caso di malattie o di postumi di malattie dell'apparato respiratorio o circolatorio, si terrà presente che essi devono compiere lavori sovente faticosi in ambienti super riscaldati e spesso ricchi di polvere e di esalazioni dei combustibili liquidi.

Personale di camera e per servizi vari Camerieri. — È opportuno tener presente che le persone dei due sessi, addette al servizio dei passeggeri, debbono soddisfare anche a requisiti di ordine esteriore e non presentare difetti che possano destare ripugnanza nei passeggeri.

In sede di revisione è tuttavia opportuno inspirarsi a criteri non eccessivamente restrittivi, tenendo conto che difetti non tollerabili in piroscafi od in classe di lusso, possono rappresentare elemento di importanza trascurabile in ambienti meno ricercati.

Cuochi - Cambusieri Panettieri Magazzinieri Infermieri - Macellai - Sguatteri, ecc. — Per tali marittimi le disposizioni contenute nell'elenco dovranno applicarsi con giusti criteri di tolleranza, tenendo conto delle varie condizioni di ambiente in cui essi devono accudire al proprio lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO 24 novembre 1933, n. 1774.
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Pisa.

N. 1774. R. decreto 24 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi delle seguenti Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Pisa:

1. Opera laicale di S. Giovanni Ev. di Gello Bottano,
2. Opera laicale di S. Bartolomeo di Orzignano,
3. Opera laicale dei S.S. Ippolito e Cassiano di Colognola,
4. Opera laicale di S. Giovanni Battista di Asciano,
5. Opera laicale di S. Bartolomeo di Campo,
6. Opera laicale di S. Giusto di Campo, tutte nel comune di Bagni S. Giuliano;
7. Opera laicale di S. Alessandro di Vecchiano,
8. Opera laicale dei S.S. Simone e Giuda di Modica, entrambe nel comune di Vecchiano;
9. Opera laicale di S. Giovanni Battista nel comune di Buti;
10. Opera laicale di S. Giovanni alla Vena nel comune di Vicopisano;
11. Opera laicale di S. Lorenzo alle Corti,
12. Opera laicale di S. Maria di Zambra,
13. Opera laicale di S. Giovanni Evangelista di Cascina,
14. Opera laicale di S. Bartolomeo in Marciana,
15. Opera laicale della Chiesa della Madonna dell'Acqua a Figurette, tutte nel comune di Cascina;
16. Opera laicale dei S.S. Iacopo e Filippo, in Pontedera,
17. Opera pia di Santa Maria e S. Angelo della Chiesa Pievania di S. Luce, in Orciano S. Luce.

Viene altresì determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria dell'Opera della Primaziale Pisana, in Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933.
Messa in liquidazione della Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Milano, e nomina del Regio commissario liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, recante norme per il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, si trova in stato di irregolare funzionamento e di persistente inosservanza delle disposizioni delle leggi e delle condizioni poste nel decreto di autorizzazione;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, è posta in liquidazione e ne è nominato Regio commissario liquidatore l'on. avv. Dino Alfieri.

Art. 2.

Il commissario dovrà, entro il termine massimo di un mese, provvedere secondo le norme indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, alla stipulazione di apposita convenzione con altra impresa per il trasferimento a quest'ultima del portafoglio della Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni ».

Art. 3.

Al Regio commissario liquidatore spetta a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata a chiusura della liquidazione con altro Nostro decreto su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Registro n. 3 *Corporazioni, foglio n.* 65.

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1934.
Trasferimento del portafoglio assicurativo della Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » alla Società anonima « Istituto italiano di previdenza », in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1420, che disciplina il diritto degli assicurati di cui all'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1933 con cui la Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, è stata posta in liquidazione;

Vista la convenzione in data 2 gennaio 1934-XII fra il Regio commissario liquidatore della Società « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » e la Società anonima « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, per il trasferimento d'ufficio a quest'ultima del portafoglio assicurativo del Banco generale;

Considerato che la Società anonima « Istituto italiano di previdenza » è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel Regno e che dispone di capitali e riserve in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 del sopra citato R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 2 gennaio 1934 fra il Regio commissario liquidatore della Società anonima « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » in Milano e la Società anonima « Istituto italiano di previdenza », per il trasferimento di ufficio di tutte le polizze costituenti il portafoglio assicurativo del predetto Banco generale alla Società anonima « Istituto italiano di previdenza » con sede in Milano.

Art. 2.

Agli assicurati con le polizze di cui al precedente articolo non compete, per effetto del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, e del terzo comma dell'art. 2 del decreto medesimo, il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto o di chiedere cauzione a norma dell'art. 433 del Codice di commercio.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

Convenzione per il trasferimento del portafoglio assicurativo del « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » alla Società anonima « Istituto italiano di previdenza ».

Fra l'onorevole avvocato Dino Alfieri, Regio commissario liquidatore del « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, ed il rag. Ares Azzario, consigliere delegato dell'« Istituto italiano di previdenza », Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni, pure con sede in Milano, si stipula la seguente

CONVENZIONE.

1. — Il « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » trasferisce d'ufficio tutto il suo portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni all'« Istituto italiano di previdenza » che assume a partire dal giorno della approvazione ministeriale della presente convenzione doveri e diritti promananti dalle singole polizze in vigore, in surroga al Banco preaccennato, ferme restando le condizioni generali di esse polizze, l'ammontare dei premi pattuiti e le scadenze stabilite.

2. — L'« Istituto italiano di previdenza » non assume alcuna responsabilità in ordine ai sinistri avvenuti precedentemente.

3. — Con atto in pari data vengono stabilite le misure del compenso dovuto dall'« Istituto italiano di previdenza » al « Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni » in liquidazione.

Roma, 2 gennaio 1934 - Anno XII

Il Regio commissario-liquidatore
del Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni:
DINO ALFIERI.

Il consigliere delegato dell'Istituto italiano di previdenza:
ARES AZZARIO.

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1933.

Approvazione del bilancio al 30 giugno 1933 e del conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato Boschi Infortuni Forestali di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato Boschi Infortuni Forestali con sede in Roma;

Veduti il bilancio dell'ente al 30 giugno 1933, il conto preventivo delle spese inerenti alla gestione liquidatrice e la relazione illustrativa presentata dal Regio liquidatore in data 13 settembre 1933 nella quale è altresì determinato il fondo di insolvenza per inesigibilità di quote di reparto passivo;

Veduta la lettera di pari data con la quale il Regio liquidatore chiede di essere autorizzato ad effettuare il reparto passivo fra i soci in deroga alle norme statutarie e cioè adottando la ripartizione indistintamente fra tutti gli associati dell'ultimo quinquennio ed in misura proporzionale ai contributi da essi versati;

Ritenuto che il sistema di reparto proposto dal liquidatore, mentre non si distacca dai principii della mutualità, assicura, di fronte a quello disciplinato dallo statuto, il vantaggio di una più facile e quindi più economica formazione ed esecuzione dei ruoli;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° sono approvati il bilancio al 30 giugno 1933, ed il conto preventivo delle spese inerenti alla liquidazione del Sindacato Boschi Infortuni Forestali con sede in Roma, secondo le risultanze emergenti dagli atti e dalla relazione illustrativa presentati dal Regio liquidatore in data 13 settembre 1933;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 38 dello statuto in vigore del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, il Regio liquidatore è autorizzato ad effettuare il reparto delle passività risultanti dagli atti suddetti in conformità del sistema da lui proposto nella lettera 13 settembre 1933, e cioè adottando la ripartizione indistintamente fra tutti gli associati dell'ultimo quinquennio ed in misura proporzionale ai contributi da essi versati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1933.

Sostituzione del rappresentante del Ministero delle finanze nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1075, relativo alla istituzione di un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1951, che modifica la composizione del Comitato medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1929, col quale fu costituito il suddetto Comitato;

Vista la lettera n. 367-M del 30 settembre 1933 con la quale il Ministero delle finanze designa con effetto dal 7 ottobre 1933 quale proprio rappresentante nel Comitato di cui si tratta il comm. Antonio Esposito in sostituzione del gr. uff. Ettore Cambi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 7 ottobre 1933-XI il comm. Antonio Esposito è chiamato a far parte del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, quale rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del gr. uff. Ettore Cambi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(1565)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1933.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Gorizia ad istituire una propria filiale nel comune di Caporetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Gorizia è autorizzata ad aprire una propria filiale nel comune di Caporetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1566)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1934.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « La Centrale » ed « Elte » con sede in Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime « La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche, e Società elettrotelefonica « Elte » con sede in Milano, le quali

espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti nell'art. 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione fra le Società anonime « La Centrale » ed « Elte » da effettuarsi mediante annullamento delle azioni « Elte » previo concambio delle azioni « Elte » interamente liberate non possedute dalla « Centrale » con azioni Serie *B* della Società incorporante, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma dell'articolo 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Popolo d'Italia* e *Il Corriere della Sera* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1580)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-158 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomsic Giuseppina di Antonio e di Petejan Maria, nata a Savogna il 20 giugno 1882 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6304)

N. 50-159 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori della nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Antonio di Giovanni e di Matievich Maria, nato in Jugoslavia il 27 agosto 1899 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6305)

N. 50-162 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Leone di Giuseppe e di Florenin Teresa, nato a Savogna il 10 aprile 1881 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Teresa di Andrea Cescut, nata a Savogna il 1° settembre 1881, moglie;
Romano, nato a Savogna il 29 giugno 1909, figlio;
Albina-Zora, nata a Savogna il 14 ottobre 1912, figlia;
Darinca, nata a Savogna il 13 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6308)

N. 50-21 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vizintin Maria in Tommasi del fu Giovanni e di Stepancic Anna, nata a Savogna il 14 aprile 1888 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6309)

N. 50-25 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vizintin Maria di Giuseppe e di Tomsic Orsola, nata a Savogna il 22 marzo 1881 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6310)

N. 50-1038 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baselj Matilde in Magagna del fu Giovanni e di Kristan Caterina, nata a Circhina il 12 marzo 1895 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baselli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6311)

N. 50-381 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kustrin Tommaso fu Francesco e della fu Hvala Marianna, nato a Pecine il 9 dicembre 1868 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Custrin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:
Maria fu Pietro Prezelj, nata a Circhina il 24 settembre 1874, moglie;
Giulia, nata a Pecine il 18 febbraio 1903, figlia;
Susanna, nata a Pecine il 21 settembre 1906, figlia;
Antonio, nato a Pecine il 23 maggio 1910, figlio;
Giovanna, nata a Pecine il 4 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6312)

N. 50-86 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Glescic Luigi fu Vincenzo e di Usaj Veronica, nato a Ossecca il 15 febbraio 1910 e residente a Ossecca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Glessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Giuseppe, nato a Ossecca il 29 marzo 1903, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Sambasso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 novembre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6313)

N. 50-402 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Petejan Caterina in Tommaso di Giovanni e di Pelicon Luigia, nata a Savogna il 13 gennaio 1882 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peteani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6314)

N. 50-962 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mozetic Giuseppina in Tommasi di Michele e di Ozbot Maria, nata a Merna il 14 dicembre 1899 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6315)

N. 50-972 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mavri Maria in Mauri fu Martino e della fu Jereb Agnese, nata a Circhina il 27 maggio 1868 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6316)

N. 50-970 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giovanni fu Matteo e della fu Peternelj Elisabetta, nato a Circhina il 6 dicembre 1861 e

residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giulia, nata a Circhina il 10 maggio 1897, figlia;
Maria di Mavric Giulia, nata a Circhina il 28 ottobre 1916, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6317)

N. 50-971 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Giuseppe del fu Giovanni e della fu Kenda Marianna, nato a Circhina il 18 marzo 1872 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria fu Martino Mavri, nata a Circhina il 27 maggio 1868, moglie;
Giovanni, nato a Circhina il 24 giugno 1905, figlio;
Maria, nata a Circhina il 19 luglio 1908, figlia;
Lidia Giovanna di Giovanni, nata a Circhina il 17 luglio 1930.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6318)

N. 50-963 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Magajne Andrea fu Francesco e della fu Kacin Marianna, nato a Circhina il 21 novembre 1884 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Matilde fu Giovanni Baselj, nata a Circhina il 12 marzo 1895, moglie;
Maria, nata a Circhina il 17 settembre 1914, figlia;
Francesco, nato a Circhina il 1° ottobre 1920, figlio;
Giustina, nata a Circhina il 26 settembre 1923, figlia;
Vittoria, nata a Circhina il 25 febbraio 1925, figlia;
Cirillo, nato a Circhina il 30 giugno 1930, figlio;
Massimiliano, nato a Circhina l'11 ottobre 1932, figlio;
Tommaso, nato a Circhina il 9 dicembre 1896, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6319)

N. 50-964 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Magajne ved. Maria nata Simonic fu Giueppe e della fu Erzen Marianna, nata a Circhina il 3 agosto 1866 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe fu Antonio, nato a Circhina il 16 marzo 1891, figlio;
Agnese fu Antonio, nata a Circhina il 1° gennaio 1893, figlia;
Marco fu Antonio, nato a Circhina il 24 aprile 1901, figlio;
Paolo fu Antonio, nato a Circhina il 25 gennaio 1903, figlio;
Ludmilla fu Antonio, nata a Circhina il 31 ottobre 1907, figlia;
Amalia fu Antonio, nata a Circhina l'8 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6320)

N. 50-965 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Magajne Francesco fu Antonio e della fu Kenda Maria, nata a Circhina il 9 marzo 1867 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Teresa fu Giorgio Lipuzio, nata a Circhina il 19 settembre 1873, moglie;
Giustino, nato a Circhina il 3 novembre 1896, figlio;
Giovanni, nato a Circhina il 14 maggio 1901, figlio;
Francesco, nato a Circhina il 21 maggio 1906, figlio;
Cirillo, nato a Circhina il 5 luglio 1910, figlio;
Giacomo, nato a Circhina il 6 aprile 1874, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6321)

N. 50-966 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Magajne Giuseppe fu Giovanni e di Obid Maria, nato a Circhina il 21 gennaio 1895 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna fu Giuseppe Respet, nata a Circhina il 16 luglio 1887, moglie;
Cristina, nata a Circhina il 19 ottobre 1922, figlia;
Luigi, nato a Circhina il 7 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6322)

N. 50-967 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Magajne Giacomo fu Giovanni e di Obid Maria, nato a Circhina il 21 marzo 1893 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Albino, nato a Circhina il 21 febbraio 1921, figlio;
Federico, nato a Circhina il 10 luglio 1922, figlio;
Raimondo, nato a Circhina il 30 novembre 1923, figlio;
Giacomo, nato a Circhina il 30 giugno 1925, figlio;
Maria, nata a Circhina il 28 maggio 1927, figlia;
Vera, nata a Circhina il 5 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6323)

N. 50-28 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentincig Valentino fu Stefano e della fu Bastic Teresa, nato a Scriò l'11 novembre 1896 e residene ta Scriò, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valentini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Amalia di Giuseppe Cuca, nata a Restocina il 25 settembre 1899, moglie;
Paolina, nata a Scriò il 29 giugno 1922, figlia;
Angela, nata a Scriò il 26 agosto 1923, figlia.
Valentina, nata a Scriò il 25 aprile 1925, figlia;
Giovanni, nato a Scriò il 7 novembre 1926, figlio;
Ernesto, nato a Scriò il 3 settembre 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6326)

N. 50-27 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Valentincing Cristina fu Stefano e di Bastig Teresa, nata a Cosbana il 5 novembre 1894 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valentini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6327)

N. 50-26 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Valentincing Lucia fu Francesco e della fu Kenda Caterina, nata a Gorizia il 17 novembre 1852 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valentini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6328)

N. 50-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Valencig Augusto di Giovanni e della fu Pizzulin Maria, nato a Collobrida il 16 settembre 1895 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Valeria di Giovanni Boltar, nata a Brizza il 21 agosto 1903, moglie;
Agostino, nato a Brizza il 2 luglio 1927, figlio;
Giuseppe, nato a Brizza il 26 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6329)

N. 50-23 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Vizintin Gisella in Tommasi di Giovanni e di Stepancic Anna, nata a Savogna il 24 aprile 1892 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(6331)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 2 gennaio 1934-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933 concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con R. decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361.

(1584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Polonia relativo al prestito polacco del 7 % (Varsavia 30 ottobre 1933).

Il Ministero degli affari esteri comunica che il 30 dicembre 1933 è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933 concernente le misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924.

(1585)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato nominativo del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

Questa Amministrazione ha proceduto alla rinnovazione del certificato nominativo del Debito pubblico 26 marzo 1885, n. 6160, dell'annua rendita di L. 345,08, intestato a Sottocasa Giacomo di Girolamo, contenente attergato irregolare di cessione fatta dal titolare a Elisabetta Sottocasa di Girolamo, vedova di Luigi Ponti di Vimercate, in data 19 aprile 1888.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il mezzo foglio del suindicato certificato, contenente la accennata cessione, è stato unito al nuovo titolo avente lo stesso n. 6160 in modo da formarne parte integrante, e che perciò i due titoli isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 2.

Media dei cambi e delle rendite

del 3 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12 —
Inghilterra (Sterlina)	61.85
Francia (Franco)	74.50
Svizzera (Franco)	368.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.10
Cecoslovacchia (Corona)	56.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.575
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.69
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.37
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3.50% (1906)	90.30
Id. 3.50% (1902)	89.75
Id. 3% lordo	66.575
Consolidato 5%	95.10
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.075
Id. id. id. 1940	105.50
Id. id. id. 1941	105.325
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 73.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 31 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Assereto Gio. Batta di Giovanni — Titoli del debito pubblico: una obbligazione redimibile 3 %, serie 1ª unitaria n. 128282 — Capitale: L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6574)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 70 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di 70 vice segretari in prova (gruppo A) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite, dalle disposizioni vigenti, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale, o copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) della laurea rilasciata dall'Istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-XII o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad almeno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
6° diritto commerciale;
7° nozioni di diritto corporativo;
8° nozioni sull'amministrazione e la contabilità dello Stato;
9° *a*) legge elettorale politica;
b) legislazione sulla stampa;
c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue, e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;
e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
f) legge sul contenzioso amministrativo;
g) legge sui conflitti di attribuzione;
h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale;
l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
m) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
o) legislazione dell'Opera nazionale Balilla;
p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
r) nozioni di statistica;

s) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

t) leggi sui lavori pubblici;

u) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

10° una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti saranno quattro e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1574)

MINISTERO DELL' INTERNO

Concorso a 30 posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione di 30 vice ragionieri in prova (gruppo *B*) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite, dalle disposizioni vigenti, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestono la qualità di impiegato di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di diploma di ragioniere;

9° certificato comprovante l'iscrizione per il 1934 al P. N. F. e pei candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta d'identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

3° ragioneria e aritmetica applicata;

4° diritto civile: libro 1° del codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5° diritto commerciale — Dei commercianti — Delle società commerciali — Dei libri di commercio — Della cambiale e degli altri titoli di credito — Del fallimento;

6° nozioni di diritto corporativo;

7° nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8° a) legge elettorale politica;

b) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto di enti conservati;

c) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

d) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento della Amministrazione provinciale;

e) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

f) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

g) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;

h) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

i) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

l) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

m) nozioni di statistica;

9° una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti saranno tre e cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1575)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 80 alunni d'ordine in prova (gruppo *C*) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 34 alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato di ruolo ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale o di licenza dell'ex scuola tecnica, o di licenza della scuola complementare o di licenza di scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico od a quella dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

9° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. per il 1934-XII, e per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1034, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;
b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1576)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.